

Testo di legge Costituzionale, pubblicato nella G.U. del 15/04/2016,
recante:

“Disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del
titolo V della parte II della Costituzione”

sottoposto al Referendum del 4 dicembre 2016

**Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori Edili ANCE
allargato al Consiglio Nazionale**

**Frosinone
18 novembre 2016**

La riforma in 10 punti

- ✓ Superamento del **bicameralismo "paritario"**: il Parlamento continuerà ad articolarsi in Camera dei Deputati e Senato con composizione e funzioni differenti
- ✓ Previsione del Senato quale **organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali**
- ✓ Adeguamento del **procedimento legislativo** al nuovo assetto costituzionale (procedimento: bicamerale, bicamerale per l'attuazione del "regionalismo differenziato", monocamerale "partecipato", monocamerale "rinforzato", monocamerale "di bilancio", "voto a data certa") e procedimento differenziato bicamerale/monocamerale per la conversione dei decreti legge
- ✓ Modifica del quorum per **l'elezione del Presidente della Repubblica** e delle modalità di elezione dei **giudici della Corte Costituzionale** da parte del Parlamento
- ✓ Elevato da **50 mila a 150 mila** il numero delle firme necessario per la presentazione di un progetto di legge popolare
- ✓ Introduzione di un nuovo **quorum** per la validità del **referendum abrogativo**, nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000 elettori, pari alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera. Introdotti nell'ordinamento anche i **referendum propositivi e di indirizzo**, la cui disciplina è affidata ad un'apposita legge costituzionale
- ✓ **Modifica del Titolo V** della parte II della Costituzione con il superamento delle competenze legislative "concorrenti" e la **rivisitazione del riparto delle competenze** tra Stato e Regioni. Previste **norme transitorie** per l'applicazione delle relative disposizioni sia alle Regioni ordinarie che alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome
- ✓ Modifica della disciplina sulle ipotesi di estensione di forme e condizioni particolare di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (c.d. "**regionalismo differenziato**")
- ✓ Cancellato dalla Costituzione **il riferimento alle Province** e ridefinito l'ordinamento della Repubblica che risulta costituito da: Comuni, Città metropolitane, Regioni e Stato
- ✓ Abolito il **CNEL** (Consiglio nazionale dell'economica e del lavoro), organo di consulenza delle Camere e del Governo composto di esperti e rappresentanti delle categorie produttive


Il Parlamento: composizione della Camera (art. 55-56)

- ✓ Il Parlamento si compone della **Camera dei Deputati** e del Senato della Repubblica
- ✓ Ciascun membro della Camera **rappresenta la Nazione**



Composizione del Senato (art. 57)

- ✓ Il Senato **rappresenta le istituzioni territoriali**
- ✓ I membri che lo compongono **non sono eletti direttamente dai cittadini ma in “via indiretta” dai consigli regionali** “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo modalità stabilite dalla legge” (art. 57, co 6)
Ne consegue che il Senato **diviene un organo a rinnovo parziale in corrispondenza delle elezioni dei singoli consigli regionali** (in altri termini la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti), non sottoposto a scioglimento
- ✓ Il **numero dei senatori** dai 315 attuali **si riduce a 100** di cui 95 rappresentativi delle istituzioni territoriali e 5 nominati dal Presidente della Repubblica. Dei 95 senatori, 74 sono eletti tra i consiglieri regionali e 21 tra i sindaci dei rispettivi territori. La ripartizione dei seggi tra le Regioni (v. dopo Tabella)* avviene in proporzione alla popolazione ed è previsto che nessuna regione possa avere un numero di senatori inferiore a 2.



*Una legge elettorale per il Senato che sarà adottata dopo l'entrata in vigore della riforma ed entro sei mesi dalla nuova elezione della Camera - e che dovrà essere approvata sia dalla Camera che dal Senato - detterà una disciplina puntuale del nuovo sistema. Al riguardo, viene prevista una **norma transitoria**, fino all'adozione della predetta legge, per l'elezione del Senato in sede di prima applicazione*

- ✓ Viene eliminato il requisito dei 40 anni di età per l'eleggibilità a Senatori ed ogni riferimento all'indennità di parlamentare

***Ripartizione** tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano dei 95 senatori elettivi che conseguirebbe, in base ad un calcolo numerico, dalla nuova disciplina costituzionale, facendo riferimento ai dati relativi alla popolazione dell'anno 2011 (anno dell'ultimo censimento)

Regioni e Province autonome	Popolazione censimento 2011	Seggi	Popolazione media per seggio
Piemonte	4.363.916	7	623.416
Valle d'Aosta	126.806	2	63.403
Lombardia	9.704.151	14	693.153
Provincia autonoma Bolzano	504.643	2	252.321
Provincia autonoma Trento	524.832	2	262.416
Veneto	4.857.210	7	693.887
Friuli-Venezia Giulia	1.218.985	2	609.492
Liguria	1.570.694	2	785.347
Emilia-Romagna	4.342.135	6	723.689
Toscana	3.672.202	5	734.440
Umbria	884.268	2	442.134
Marche	1.541.319	2	770.659
Lazio	5.502.886	8	687.860
Abruzzo	1.307.309	2	653.654
Molise	313.660	2	156.830
Campania	5.766.810	9	640.756
Puglia	4.052.566	6	675.427
Basilicata	578.036	2	289.018
Calabria	1.959.050	3	653.016
Sicilia	5.002.904	7	714.700
Sardegna	1.639.362	3	546.454
Totale	59.433.744	95	625.618

fonte: Servizio Studi della Camera dei Deputati – Dipartimento istituzioni

... e funzioni (art. 55)

- ✓ Il Senato differentemente dalla Camera:

non dà la fiducia
al Governo

non esercita le funzioni
di indirizzo politico e di
controllo dell'operato
del Governo

- ✓ Il Senato esercita le seguenti funzioni:

rappresentanza delle
istituzioni territoriali

raccordo tra lo Stato, gli
altri enti costitutivi della
Repubblica e l'Unione
Europea

concorso all'esercizio
della funzione legislativa
nei casi e secondo le
modalità stabilite dalla
Costituzione

partecipazione alle
decisioni dirette alla
formazione e
all'attuazione degli atti
normativi e delle
politiche dell'UE

valutazione delle
politiche pubbliche e
dell'attività delle
pubbliche
amministrazioni

verifica dell'impatto
delle politiche dell'UE sui
territori

concorso alla verifica
dell'attuazione delle
leggi dello Stato

concorso all'espressione
dei pareri sulle nomine
di competenza del
Governo nei casi previsti
dalla legge

- ✓ Al Senato è, inoltre, attribuita la facoltà:

di svolgere attività
conoscitive nonché di
formulare osservazioni su
atti e documenti all'esame
della Camera (art. 70, co. 7)

di disporre inchieste su
materie di pubblico
interesse "concernenti le
autonomie territoriali"
(art. 82)

- ✓ Al Senato viene, altresì, attribuito:

il potere di richiedere alla Camera dei Deputati, con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi
membri, di procedere all'esame di un disegno di legge.
In tal caso la Camera deve esaminare il provvedimento e
pronunciarsi entro il termine di 6 mesi (art. 71, co. 2)

Procedimento legislativo (art. 70 e ss.)

✓ **Il procedimento legislativo bicamerale**, caratterizzato da un ruolo paritario delle due Camere, è mantenuto **per alcune categorie di leggi** (art. 70 co. 1) *

- In tali casi, i disegni di legge potranno essere presentati ed **inizieranno il loro iter indifferente alla Camera o al Senato**
- Tali provvedimenti sono **esclusi** dall'applicazione dell'istituto del **"voto a data certa"** (di cui all'articolo 72, co. 7, v. dopo)
- Le leggi bicamerali possono essere **abrogate, modificate o derogate** solo in forma espressa e da leggi approvate con il medesimo procedimento

Tra le categorie di **leggi bicamerali sono previste quelle concernenti:*

- revisione costituzionale ed altre leggi costituzionali;*
- referendum popolari ed altre forme di consultazione;*
- autorizzazione alla ratifica dei trattati dell'Unione europea;*
- partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche UE;*
- ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo, funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;*
- attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;*
- le norme di procedura per le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, sulla partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'UE e sull'attuazione e sull'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'UE;*
- principi generali per l'attribuzione del patrimonio a Comuni, Città metropolitane e Regioni;*
- procedure per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti degli enti territoriali;*
- principi fondamentali per il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali*

✓ **Il procedimento legislativo monocamerale "partecipato"** è quello applicabile alla generalità dei disegni di legge (vale a dire a tutti i disegni di legge, salvo quelli per cui sia previsto un procedimento diverso)

- In tal caso, l'approvazione spetta alla sola Camera dei deputati (art. 70, co. 3), ferma restando **la possibilità di un intervento del Senato** nel corso dell'iter legislativo. Su richiesta, infatti, di un terzo dei propri componenti, il Senato **"può disporre"**, entro 10 giorni dalla trasmissione del testo da parte della Camera, **di esaminare il disegno di legge**. Entro i successivi **30 giorni**, il Senato può deliberare proposte di modificazione, sulle quali la Camera si pronuncerà in via definitiva
- Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inultimamente decorso il termine per deliberare ovvero quando la Camera si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata

- I relativi disegni di legge dovranno essere necessariamente **presentati presso la Camera**

✓ **Il procedimento monocamerale “rinforzato”** (art. 70, co. 4) si applica esclusivamente alle leggi che danno applicazione alla cd. “**clausola di supremazia**” in attuazione dell’art. 117, co. 4*

- Questo procedimento si differenzia dal procedimento monocamerale “partecipato” in quanto:
-l’**esame** da parte del Senato “è **disposto**”, a prescindere dalla richiesta di un terzo dei componenti, **entro 10 giorni** dalla trasmissione della Camera

Si tratta delle leggi dello Stato che intervengono in materie non rientranti nella legislazione esclusiva quando lo richieda **la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o la tutela dell’interesse nazionale*

- Ove il Senato proponga modificazioni (entro 30 gioni dalla trasmissione) a maggioranza assoluta dei componenti, la Camera **può non conformarsi ad esse solo pronunciandosi** a sua volta, nella votazione finale, **a maggioranza assoluta dei propri componenti**

✓ **Il procedimento monocamerale “di bilancio”** (art. 70, co. 5) si applica alle leggi di bilancio adottate ai sensi dell’art. 81, co. 4

- Questo procedimento si differenzia dal procedimento monocamerale “partecipato” per i seguenti aspetti:
-l’**esame** da parte del Senato del testo approvato dalla Camera è **automatico** (a prescindere dalla richiesta di un terzo dei componenti)
-le proposte di modificazione da parte del Senato possono essere deliberate **entro 15 giorni dalla trasmissione**, anziché entro 30 giorni

✓ **Viene introdotto l’istituto del c.d. “voto a data certa”** (art. 72, co. 7), in base al quale il Governo può richiedere alla Camera dei Deputati di deliberare, entro 5 giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia **iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia definitiva della Camera** entro il termine di 70 giorni dalla deliberazione

- **Tale procedura è esclusa** per alcune categorie di leggi, si tratta delle: leggi ad approvazione bicamerale (art. 70, co. 1); leggi in materia elettorale; leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; leggi di concessione di amnistia e indulto; leggi che recano il contenuto della legge di bilancio e che dettano norme fondamentali e criteri per l’equilibrio di bilancio

- **In tali casi sono ridotti alla metà i termini per la deliberazione di proposte di modificazione da parte del Senato** (che divengono pari a 5 giorni per disporre di esaminare il disegno di legge e 15 giorni per la relativa deliberazione)

✓ **Il procedimento bicamerale** si applica, altresì, alle leggi di attuazione dell'articolo 116, co. 3, che disciplina l'ipotesi di estensione di forme e condizioni particolari di autonomia alle **Regioni a statuto ordinario** (cd. "**regionalismo differenziato**") in particolare materie*

- L'attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge "**approvata da entrambe le Camere**" sulla base di **un'intesa** tra lo Stato e la Regione interessata, sentiti gli enti locali
- Ai fini dell'attribuzione di autonomia, è necessario, oltre al rispetto dei principi di autonomia

Si tratta delle **materie di cui all'art. 117, co. 2, lett., l)limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace; m)limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali; n) istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica; o)limitatamente alle politiche attive del lavoro; istruzione e **formazione professionale**; q)limitatamente al commercio con l'estero; s) **tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; attività culturali e turismo**; u) limitatamente al **governo del territorio***

finanziaria degli enti territoriali sanciti dall'art. 119, che la regione sia in condizione di **equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio**

- Viene previsto per **le Regioni a statuto speciale un apposito regime transitorio**: fino alla revisione dei rispettivi statuti (a decorrere dalla quale la riforma si applicherà alle Regioni speciali) si applicherà il testo dell'articolo 116, co. 3 ad oggi vigente, quindi le forme di autonomia ulteriore riguarderanno: organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull'istruzione, **tutela dell'ambiente**, dell'ecosistema e dei beni culturali; dopo la revisione degli statuti sarà applicato l'articolo come modificato dalla riforma costituzionale

✓ **Il procedimento di conversione dei decreti leggi** (art. 77)


- I disegni di legge di conversione dei decreti legge devono necessariamente essere **presentati alla Camera**, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente
- Il provvedimento legislativo sarà bicamerale (ai sensi dell'art. 70, co. 1) o monocamerale (ai sensi dell'art. 70, co. 3) in base all'ambito di riferimento. Al riguardo, vengono **individuati i termini per l'esame da parte del Senato** dei decreti-legge riguardanti le materie c.d. monocamerali. In tali casi, **l'esame è disposto dal Senato entro 30 giorni** dalla presentazione alla Camera e le **proposte di modificazione** possono essere deliberate dallo stesso **entro 10**

giorni dalla data di trasmissione del testo - da parte della Camera - che deve avvenire non oltre 40 giorni dalla presentazione


- Vengono **costituzionalizzati i limiti alla decretazione d'urgenza***, attualmente previsti solo a livello di legislazione ordinaria (L 400/1988) e dalla giurisprudenza costituzionale
- I decreti perdono efficacia se non sono **convertiti in legge entro 60 giorni** dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'art. 74, una nuova deliberazione entro 90 giorni dalla loro pubblicazione
- Con riferimento ai **contenuti**, i decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo
- Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge **non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto**

È previsto il **divieto di disciplinare con decreto-legge le materie di cui all'art. 72 co. 5 ossia la materia costituzionale ed elettorale (ad eccezione della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni), la delegazione legislativa, la conversione in legge di decreti, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali, l'approvazione di bilanci e consuntivi; nonché di reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; di ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento*


Iter legislativo: alcune regole




Viene prevista la **revisione dei regolamenti parlamentari di Camera e Senato** per l'adeguamento al nuovo quadro costituzionale




Nell'eventualità che insorgano **questioni di competenza legislativa** tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, è prevista **l'intesa tra i Presidenti delle stesse**



Tutti i disegni di legge, ad eccezione di quelli cui si applica il procedimento bicamerale, **devono essere presentati alla Camera**. I disegni di legge di **conversione dei decreti legge**, a prescindere dal procedimento (bicamerale o monocamerale) seguito, devono necessariamente essere **presentati alla Camera**. Rimane la facoltà **per ciascun Senatore di presentare disegni di legge** che nel caso di provvedimenti cui si applica il procedimento monocamerale dovranno, come detto, essere presentati alla Camera



Non saranno ammissibili "leggi miste", ossia leggi che incidono sia su ambiti riservati alla legge bicamerale che su ambiti rimessi alla legge monocamerale. Conseguentemente anche gli emendamenti, ed il relativo regime di ammissibilità, seguiranno la stessa regola



Per l'esame dei disegni di legge alla Camera è confermata la necessità del **preventivo esame da parte della competente Commissione parlamentare** (sede referente o redigente o legislativa). Al Senato il regolamento stabilirà la relativa procedura d'esame anche con riguardo alle modalità di una previa istruttoria da parte delle Commissioni parlamentari

La riforma del titolo V: revisione del riparto di competenze Stato-Regioni

- ✓ Viene riscritto l'art. 117 sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Al riguardo, vengono **eliminate le competenze legislative "concorrenti"** e prevista la distinzione tra competenze **esclusive dello Stato** (art. 117, co. 2) e competenze **esclusive delle Regioni** (art. 117, co. 3)
- ✓ Viene prevista una **disciplina transitoria** relativa al nuovo assetto di competenze legislative, prevedendo che le **leggi regionali** adottate sulla base dell'assetto di competenze vigente fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi del nuovo assetto di competenze. **Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome** viene previsto, **in via transitoria**, che le disposizioni del Titolo V non si applichino fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province
- ✓ Viene introdotta la "**clausola di supremazia**" (art. 117, co. 4) che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie di competenza regionale quando lo richieda la **tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o la tutela dell'interesse nazionale**
- ✓ La **potestà regolamentare** viene attribuita allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nella materia di competenza legislativa esclusiva (art. 117, co. 6)
- ✓ Viene introdotto nell'ambito del procedimento di attivazione del **potere sostitutivo** del Governo nei confronti delle Regioni, delle Città metropolitane e delle Province autonome (art. 120, co. 2) - in base al quale il Governo può sostituirsi ai predetti enti nel caso di mancato rispetto, tra l'altro, di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria - il **parere preventivo del Senato** che deve essere reso entro 15 giorni dalla richiesta
- ✓ Viene **confermato che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza**, partecipano alle decisioni dirette alla **formazione degli atti normativi dell'UE** e provvedono **all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'UE**, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza

Di seguito lo Schema esemplificativo del nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni per le principali materie di interesse. Per approfondimenti si veda Dossier della Camera allegato.

Tra le competenze esclusive dello Stato:

Tutela e promozione della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato

Previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale

Ordinamento delle professioni e della comunicazione

Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo

Disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile

Produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia

Infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto; porti aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale

Tra le competenze esclusive delle Regioni:

Pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale

Promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale

Disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici

Ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato (potestà residuale)